



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

Lecco, data del protocollo

**Ai Sigg. Sindaci
dei Comuni della Provincia di Lecco**

**Al Sig. Presidente della Camera di
Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Como-Lecco**

Oggetto: identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive.

Con circolare dello scorso 11 novembre, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha comunicato che -alla luce della intensificazione del fenomeno delle cc.dd. "locazioni brevi" su tutto il territorio nazionale, legate ai numerosi eventi politici, culturali e religiosi in programmazione nel Paese, anche in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica e tenuto conto dell'evoluzione della difficile situazione internazionale- è emersa la necessità di attuare stringenti misure finalizzate a prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica in relazione all'eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche.

In particolare, col predetto atto di indirizzo sono stati forniti chiarimenti in merito alle criticità connesse all'invalsa procedura di "identificazione da remoto" degli ospiti delle strutture ricettive a breve termine, mediante trasmissione informatica delle copie di documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata, ovvero tramite installazione di *key boxes* all'ingresso.

Tale modalità di ricezione della clientela, che evidentemente "scavalca" la fase dell'identificazione personale degli ospiti al momento dell'accesso alla struttura e non garantisce la verifica della corrispondenza del documento al suo portatore, non soddisfa i requisiti previsti dall'art. 109 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

A riguardo, è stato precisato che la norma del TULPS stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri ed altre strutture ricettive possano dare alloggio esclusivamente a persone munite di un documento idoneo ad attestarne l'identità e che, nelle 24 ore successive all'arrivo -e comunque entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore- gli stessi gestori debbano comunicare alle Questure territorialmente competente le generalità delle persone effettivamente alloggiate.

Per effetto dell'art.19 bis del decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito nella legge n.132 del 2018, gli obblighi previsti dall'art.109 TULPS si applicano anche ai locatori o sublocatori di immobili o parti di essi, con contratti di durata inferiore a 30 giorni.

Il combinato disposto delle norme in parola persegue la finalità di tutela della sicurezza pubblica, essendo volta a consentire all'Autorità di Pubblica Sicurezza di avere la conoscenza aggiornata degli alloggiati, evitando, in tal modo, che persone pregiudicate, sospette o ricercate possano nascondersi in esercizi alberghieri e altre strutture ricettive.

E

COMUNE DI LECCO

Protocollo N. 0131030/2024 del 11/12/2024

Prefettura Lecco - AREA I - ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - Prot. Uscita N.0061626 del 11/12/2024



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

In tal senso, peraltro, si è espressa la Corte Costituzionale, con sentenza n. 262/2005, che, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 109 del TULPS, ha precisato che *“l'obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate, imposto dall'art. 109, terzo comma, investe una modalità di svolgimento di tale attività d'impresa che si correla, con immediatezza, a specifiche esigenze di sicurezza pubblica, giacché il predetto obbligo è volto a consentire all'autorità di polizia la più rapida cognizione dei nominativi degli ospiti dell'albergo, al fine di garantire, appunto, la sicurezza pubblica nell'ambito dei compiti d'istituto individuati dall'art. 1 T.U.L.P.S.”*.

Posta la finalità sopra descritta perseguita dalla norma, appare con chiarezza che la gestione automatizzata del *check-in* e dell'ingresso nella struttura, senza identificazione *de visu* degli ospiti, si configura quale procedura che rischia di disattendere la *ratio* della previsione normativa, non potendosi escludere che, dopo l'invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura competente, comportando un pericolo per la sicurezza della collettività.

In tal senso, eventuali procedure di *check-in* “da remoto” sono ritenute non soddisfattive degli adempimenti di cui all'art.109 TULPS, cui sono tenuti i gestori di strutture ricettive. Pertanto, i gestori di strutture ricettive sono tenuti a verificare l'identità degli ospiti, comunicandola alla Questura esclusivamente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 7 gennaio 2013, recante *«Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive»*, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 16 settembre 2021.

Analogamente è stato disposto in ordine alla necessità di registrare sul portale *Alloggiati web* i dati delle persone con le quali si effettua lo scambio di casa sulla piattaforma *HomeExchange*, alla quale è possibile iscriversi al fine di effettuare lo scambio reciproco di abitazioni o appartamenti per un dato periodo di tempo, in modo tale da garantire a ciascuna parte, a titolo gratuito, di visitare il Paese o la città dell'altra parte “contrattuale”.

Vista la finalità della norma in argomento, come sopra descritta, appare con chiarezza che anche l'ipotesi relativa allo scambio di casa con persone, cittadine italiane o straniere, senza l'inserimento dei relativi dati nel portale *Alloggiati web*, disattenderebbe la *ratio* delle previsioni normative, non potendosi escludere che l'iscrizione alla piattaforma *HomeExchange* avvenga mediante l'inserimento di dati “di fantasia”, proprio al fine di aggirare le prescrizioni normative ed occupare un alloggio in modo ignoto alla Questura competente, con il pericolo di potenziali ricadute sulla sicurezza della collettività.

È stato, pertanto, confermato l'obbligo, a carico di chi effettua tale tipo di “permuta”, di verificare l'identità degli ospiti, comunicandola alla Questura secondo le modalità indicate dal citato Decreto Ministeriale.

Sul punto è stato evidenziato anche quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, secondo cui *“chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del*



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata., ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta".

Pertanto in caso di cittadini stranieri, l'inserimento dei dati nel portale Alloggiati Web vale anche ai fini dell'adempimento del citato obbligo.

Infine, considerazioni di eguale portata sono state recapitate con riferimento ai *cc.dd. "Marina resort"*, ovvero strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti, all'interno di unità navali da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato in idonee strutture dedicate alla nautica.

Tali strutture, infatti, ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3 ottobre 2014, oltre ad essere state equiparate a quelle ricettive per l'applicazione della medesima aliquota IVA, ne ricalcano totalmente quelle caratteristiche che le pongono nell'alveo di applicabilità dell'art. 109 TULPS, quali l'esercizio di alloggio di persone, "anche a breve termine" e anche in strutture "non convenzionali".

Ogni eccezione al riguardo, ivi comprese la asserita carenza di potere certificativo in capo al privato *gestore del resort*, ovvero l'eccezione di inapplicabilità in via analogica di norme penalistiche, è apparsa pertanto pretestuosa e divagante rispetto alla *ratio* della norma da applicare, orientata ad un principio di tutela della sicurezza pubblica e, come sopra ricordato, già passata al vaglio di costituzionalità proprio in occasione della modifica del testo a cura della legge 29 marzo 2001 n. 135, art. 8, la quale aveva sostituito le sanzioni amministrative ivi previste per la violazione con quelle penalistiche ex art. 17 TULPS.

La tematica è stata oggetto di esame nell'ambito della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in data odierna, nel corso della quale è stata condivisa la necessità di divulgare il contenuto della presente circolare e di avviare le relative attività di verifica.

Considerato, pertanto, il delicato momento storico a livello internazionale, si invitano i Signori Sindaci a voler predisporre le opportune verifiche in capo ai gestori delle predette strutture ricettive e il Signor Presidente della Camera di Commercio a renderne edotte le associazioni di categoria interessate.

Si confida nella consueta preziosa collaborazione.

Il Prefetto
Sergio Pomponio